



# STUDIO

## Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE DEI CONTI  
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

[www.sebastianicommercialisti.it](http://www.sebastianicommercialisti.it)

Genova, 15 luglio 2021

**Oggetto:** novità in materia di dichiarazione alto mare

Si ricorda che con il provvedimento n. 151377, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello** per le dichiarazioni di utilizzo delle imbarcazioni a "lungo termine" nel territorio dell'Ue, ai sensi dell'art. 7-sexies del DPR 633/72, **e per le dichiarazioni di navigazione "in alto mare", ai fini del regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8-bis del DPR 633/72.**

Inoltre, la norma ha stabilito l'applicazione del regime di non imponibilità ex art. 8-bis del DPR 633/72 alla condizione che il cessionario o committente che intende acquistare beni e/o servizi o importare senza applicazione dell'IVA rilasci una specifica dichiarazione che attesti l'effettiva navigazione in "**alto mare**" della nave.

Con il provv. 15 giugno 2021 n. 151377, il modello è approvato e viene specificato che le nuove regole di cui all'art. 1 commi 708-710 della L. 178/2020 saranno applicabili, sulla base della dichiarazione presentata, per le operazioni la cui data della fattura decorre **dal 14 agosto 2021.**

Il modello approvato è trasmesso telematicamente a partire **dal 15 luglio 2021.** Esso si compone di due sezioni:

- il quadro A, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo nel territorio dell'Ue dei servizi di locazione, leasing, noleggio e simili non a "breve termine", di imbarcazioni da diporto;

- **il quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in "alto mare" ai fini del regime di non imponibilità.**

Con riferimento alla dichiarazione di navigazione in "**alto mare**", sono da indicare nel modello:

- i dati che identificano la nave (codice dell'eventuale Paese estero di iscrizione, il numero di iscrizione nei Registri e nome della nave);



# STUDIO

## Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE DEI CONTI  
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

[www.sebastianicommercialisti.it](http://www.sebastianicommercialisti.it)

- la tipologia di operazioni per le quali il dichiarante intende avvalersi della facoltà di non applicazione dell'IVA e l'anno di riferimento delle operazioni.

È possibile attestare **alternativamente**:

- l'effettuazione di un numero di viaggi in "alto mare" superiore al 70% nell'anno solare precedente a quello di effettuazione delle operazioni in regime di non imponibilità *ex art. 8-bis* del DPR 633/72;

- in caso di primo utilizzo della nave, l'intenzione di effettuare un numero di viaggi in "alto mare" superiore al 70% nell'anno solare in corso.

In caso di navigazione per periodi **inferiori** all'anno solare, è indicata la data iniziale e la data finale dei viaggi. Laddove un'obiettiva discontinuità di utilizzo della nave si verifichi in corso d'anno, la valutazione della sussistenza del requisito della navigazione in "alto mare" andrà effettuata in relazione al periodo infrannuale di competenza del nuovo armatore, proprietario o utilizzatore.

Inoltre, il soggetto passivo dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei documenti necessari per la validità dell'attestazione barrando un'apposita casella.

Da ultimo, dovrà essere indicato anche il codice fiscale del cedente o prestatore destinatario della dichiarazione d'intento presentata, con riferimento alla singola nave a cui l'operazione si riferisce.

La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel e Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. La trasmissione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato "**dichiarazionenautica**", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia.

Presentata la dichiarazione, è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del **numero di protocollo** di ricezione. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione sono resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia sia al dichiarante, sia al cedente o prestatore. **Quest'ultimo soggetto passivo è tenuto a riportare i dati del protocollo di ricezione nella fattura emessa a norma dell'art. 7-sexies o dell'art. 8-bis del DPR 633/72.**



**STUDIO**  
**Dott. Simone Sebastiani**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE DEI CONTI  
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

[www.sebastianicommercialisti.it](http://www.sebastianicommercialisti.it)

Ai fini della compilazione della fattura elettronica via SdI, è valorizzato il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce "NAUTICA" e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il numero del protocollo.